



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

dal Ministro della giustizia (NORDIO)

dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

**e dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
(LOLLOBRIGIDA)**

**di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
(MUSUMECI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	12
Disegno di legge	»	19
Testo del decreto-legge	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti.

CAPO I - Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri

Articolo 1 (*Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri*)

Il presente articolo reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri prevedendo, per il triennio 2023-2025, in deroga all'ordinaria programmazione dei flussi di ingresso, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della definizione delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi, al fine di rispondere più efficacemente alle specifiche esigenze del mercato del lavoro interno e favorire la migrazione legale per motivi di lavoro.

Si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia approvato, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza unificata, gli enti e le associazioni na-

zionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa delibera del Consiglio dei ministri. Successivamente il decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, termine decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso, tenendo conto dell'analisi del fabbisogno del mercato effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica, inoltre, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La disposizione prevede, altresì, che, qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possano essere adottati durante il triennio, secondo la procedura sopra descritta. Le istanze eccedenti i limiti del decreto possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti. Si stabilisce, altresì, che il rinnovo della domanda non necessita della documentazione richiesta se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

Da ultimo, al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Articolo 2 (Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)

Il presente articolo apporta, con tecnica novellistica, alcune modifiche al citato testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allo scopo di introdurre misure di semplificazione e accelerazione della procedura ordinaria di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, in relazione ai decreti flussi da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto.

Tali misure, lasciando inalterato l'impianto complessivo così come delineato dal citato decreto legislativo, intendono facilitare e accelerare l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro che opera in Italia e il cittadino straniero, senza rinunciare agli accertamenti e ai controlli rispondenti alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela del lavoratore.

In particolare, il comma 1 novella l'articolo 22 e introduce un nuovo articolo 24-bis al citato testo unico sull'immigrazione.

Le modifiche apportate all'articolo 22 del citato testo unico, dalle novelle di cui alla lettera a), numeri 2) e 3), del presente decreto-legge, riguardano le verifiche che, ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter di tale disposizione, le questure svolgono sulla sussistenza di elementi ostativi al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

In primo luogo, al comma 5 si prevede che lo Sportello unico per l'immigrazione rilasci il nulla osta non più « sentito il questore » ma « acquisite le informazioni della questura competente ».

Per effetto dell'intervento normativo, inoltre, allo scopo di rendere effettivo il termine previsto per il rilascio del nulla osta, si prevede che, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, lo Sportello unico per l'immigrazione rilasci in ogni caso il predetto nulla osta, anche se non sono stati acquisiti, in fase istruttoria, dalla questura competente, le informazioni sui menzionati elementi ostativi.

La modifica al comma 2 dell'articolo 24 del citato testo unico, contenuta nella novella di cui alla lettera b) del presente decreto, prevede che, anche per il lavoro stagionale, il nulla osta sia rilasciato decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda pur in assenza del parere della questura sulla sussistenza dei menzionati elementi ostativi. Tale intervento normativo persegue la finalità di assicurare il completamento, in un periodo di tempo ragionevole, della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro stagionale e ciò in considerazione della necessità, particolarmente avvertita in relazione a tale categoria di lavoratori, di acquisire, in tempi rapidi, la manodopera necessaria per le esigenze stagionali.

Per effetto dell'introduzione del comma 6-bis nell'articolo 22, al rilascio del nulla osta consegue l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale, prima, pertanto, della definizione del procedimento di cui all'articolo 22 (*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*) e all'articolo 24 (*Lavoro stagionale*). Secondo le vigenti disposizioni, infatti, lo straniero, ottenuto il nulla osta e, successivamente, il visto presso la rappresentanza diplomatica italiana nel proprio Paese di origine, fa ingresso nel territorio nazionale e si presenta allo Sportello unico per

l'immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il successivo avvio dell'attività lavorativa. Per effetto della modifica normativa in argomento, al nulla osta è ricondotto l'effetto dell'autorizzazione all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente inizio dell'attività lavorativa.

La novella di cui alla lettera *c*) introduce l'articolo 24-*bis*, recante misure di semplificazione delle verifiche concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e la congruità del numero delle richieste presentate. In particolare, tale verifica è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Vengono, inoltre, fissati i criteri in base ai quali i professionisti e le organizzazioni datoriali sono tenute ad effettuare le verifiche, sulla scorta della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo di tali verifiche, è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro dovrà presentare in allegato alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. Tale asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d'intesa. In tali casi, il nulla osta al lavoro è sostituito dalla comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*ter* del testo unico, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-*bis*, introdotti dal presente decreto. Resta ferma, infine, la possibilità per l'Ispettorato nazionale del lavoro, in col-

laborazione con l'Agenzia delle entrate, di svolgere controlli a campione sul rispetto delle procedure e dei requisiti, in relazione alle verifiche di cui sopra.

L'introduzione, all'articolo 22, comma 2, della lettera *d-bis*) per effetto della novella di cui alla lettera *a*), numero 1) si rende necessaria al fine di includere la menzionata asseverazione nell'elenco dei documenti che il datore di lavoro deve presentare allo Sportello unico per l'immigrazione ai fini della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato.

Con la novella di cui alla lettera *a*), numero 4) viene, infine, inserito, all'articolo 22 del testo unico sull'immigrazione, il comma 5-*quater*, il quale disciplina, per il nulla osta al lavoro subordinato, gli effetti che conseguono al sopravvenuto accertamento della sussistenza di elementi ostativi o della inosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro o della mancanza delle condizioni di congruità economica di cui all'articolo 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, all'esito delle verifiche a campione svolte dall'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate. In tali casi, è prevista la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

Articolo 3 (*Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote*)

L'articolo 3, al comma 1, lettere *a*) e *b*), modifica la rubrica dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, che, da « Titoli di prelazione » diventa « Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine ». Al comma 1 del medesimo articolo 23, le parole « e dal Ministero dell'istruzione, » sono sostituite dalle seguenti da « , dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero » e, dopo le parole « formazione professionale », sono aggiunte le parole « e civico-linguistica ». In

tal modo si aggiorna l'attuale denominazione del Ministero dell'istruzione e del merito e si chiarisce che accanto alle attività di istruzione e formazione professionale, sono svolte attività attinenti alla formazione civico-linguistica.

Lo stesso comma 1, alla lettera c), inserisce, all'articolo 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 2-bis, secondo cui è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione previste dal comma 1 dell'articolo 23, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Nel caso in cui vi sia il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del visto e del nulla osta, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. La disposizione prevede, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotti linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Infine, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuare nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui al medesimo articolo 22, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei

corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le generalità dei partecipanti ai corsi di formazione di cui trattasi.

La norma, inoltre, prevede al comma 1, lettera d), una modifica al comma 3 dell'articolo 23, facendo salva la disciplina di cui al comma 2-bis, sopra descritta.

Si introduce, altresì, al comma 1, lettera e), il comma 4-bis al citato articolo 23, stabilendo che per gli obiettivi formativi indicati dalla disciplina normativa in esame, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure semplificate, sopra descritte.

Da ultimo, al comma 2, che novella l'articolo 6 del testo unico sull'immigrazione, si prevede che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito al di fuori delle quote.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

La norma mira a prolungare la durata del permesso di soggiorno, rilasciato rispettivamente per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, di massimo tre anni per ciascun rinnovo. La *ratio* della disposizione è quella di alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del permesso, decongestionando, nel contempo il carico di lavoro degli uffici delle questure.

Articolo 5 (Ingresso dei lavoratori nel settore agricolo e contrasto alle agromafie)

Il presente articolo, al comma 1, interviene nell'ambito della procedura di assegnazione dei lavoratori agricoli non comunitari ai datori di lavoro che ne hanno fatto richiesta. L'intervento normativo prevede la priorità di assegnazione sulla manodopera che risulterà autorizzata dai prossimi decreti sui flussi, per i datori di lavoro la cui richiesta, effettuata in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, non è stata soddisfatta.

Il comma 2 sostituisce il comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, con l'obiettivo di aggiornarne il disposto in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto funzioni centrali 2019/2021.

Articolo 6 (Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

Il presente articolo introduce una misura di straordinaria e temporanea per la gestione dell'impresa aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento di un centro governativo destinato all'accoglienza o al trattenimento degli stranieri, prevedendo contestualmente l'avvio delle procedure di affidamento di un nuovo contratto.

In particolare, l'ipotesi presa in considerazione dal comma 1 riguarda il caso di grave inadempimento degli obblighi previsti dal capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro, quando l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto, senza il contestuale subentro di un nuovo contraente,

possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

In questi casi, il prefetto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità.

Si tratta di un'ipotesi ulteriore rispetto alle misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in materia di misure anticorruzione e di prevenzione antimafia, la cui applicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, viene comunque fatta salva. I commissari nominati dal prefetto gestiscono l'impresa limitatamente alle prestazioni e alle forniture oggetto del contratto, non oltre la durata dello stesso, nell'ambito dei poteri e della responsabilità previsti dai commi 3 e 4 del citato articolo 32, applicabili nei limiti della compatibilità.

Il comma 2 disciplina il compenso ai commissari e gli utili prodotti dalla gestione del contratto oggetto della misura straordinaria. Per quanto riguarda il compenso dei commissari, come previsto dalle disposizioni di cui al già richiamato articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, la norma in esame dispone che lo stesso sia detratto da quanto è versato come pagamento all'impresa e quantificato nel decreto prefettizio di nomina, sulla base di parametri individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne gli utili derivanti dal contratto, la disposizione ne prevede l'accantonamento in un apposito fondo a garanzia di quanto dovuto all'amministrazione per il risarcimento del danno conseguente al grave inadempimento.

Il comma 3 dispone che contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvii le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la gestione del centro, senza previa pubblicazione del bando per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, così come disposto dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 4 prevede che con l'affidamento e il subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati dal prefetto ai sensi del comma 1 cessino dalle proprie funzioni.

Articolo 7 (*Protezione speciale*)

Nella prospettiva di una complessiva rivisitazione della disciplina della protezione speciale, all'articolo 7, comma 1, si prevede l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare. Conseguentemente, viene abrogata anche la previsione del quarto periodo del medesimo comma, che, ai fini della valutazione del presupposto citato, fa riferimento alla natura e all'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, al suo effettivo inserimento sociale in Italia, alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.

Il comma 2 prevede una norma transitoria, che estende l'efficacia della predetta normativa abrogata alle istanze presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente

questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale.

Il comma 3 prevede un'ulteriore disposizione intertemporale riguardante la durata dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi della normativa abrogata e in corso di validità, i quali sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale. Tale meccanismo consente ai titolari attuali di permesso di soggiorno per protezione speciale *ex* articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, del testo unico sull'immigrazione, di fruire di un congruo periodo di tempo, anche ai fini della ricerca di un lavoro stabile, per accedere al titolo di soggiorno per motivi di lavoro, evitando il rischio di cadere in una posizione di irregolarità. Resta ferma, infatti, la facoltà di convertire il titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora ricorrano i requisiti di legge.

CAPO II - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

Articolo 8 (*Disposizioni penali*)

L'intervento mira a introdurre in via d'urgenza un consistente aggravamento sanzionatorio per le condotte finalizzate alla realizzazione di reati in materia di immigrazione clandestina.

Con il comma 1, lettera a), si interviene sull'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, modificando le cornici edittali delle fattispecie previste dai commi 1 e 3, dei quali si innalzano di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva.

Al comma 1, lettera b), si introduce un nuovo articolo 12-*bis*, recante una nuova fattispecie di reato intitolata « Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina », volta ad elidere il concorso del reato di cui al citato articolo 12 con la fattispecie codicistica di cui all'articolo 586 del codice penale (*Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*).

La condotta del reato riproduce quella ricavabile dal combinato disposto dei commi 1 e 3, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 12, prevedendosi dunque il fatto di chi « in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante ».

A fronte di tale nucleo comune di condotta, si prevede, quale elemento aggiuntivo specializzante della fattispecie, la causazione *non voluta* di un evento in danno delle persone trasportate, o comunque oggetto dell'attività di immigrazione clandestina, prevedendosi le seguenti cornici sanzionatorie:

reclusione da venti a trenta anni, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

reclusione da quindici a ventiquattro, se dal fatto deriva – sempre quale conseguenza non voluta – la morte di una singola persona;

reclusione da dieci a venti anni, quando si verificano lesioni gravi o gravissime a carico di una o di più persone.

Trattandosi, all'evidenza, di una fattispecie autonoma di reato, si è reso necessario operare una serie di richiami – variamente modulati – alla disciplina dei reati già previsti dall'articolo 12.

Così, il comma 3 della nuova disposizione richiama le (residue) aggravanti di cui all'articolo 12, comma 3, lettere *a*), *d*) ed *e*), e la disciplina del relativo concorso (comma 3-*bis*), nonché le ulteriori ipotesi circostan-

ziali – ad effetto speciale – di cui all'articolo 12, comma 3-*ter*. Anche il successivo comma 4 ricalca, *mutatis mutandis*, il regime derogatorio del bilanciamento tra circostanze eterogenee già previsto dall'articolo 12, comma 3-*quater*. Con il comma 5 si completa la riproposizione delle ulteriori disposizioni sostanziali contenute nell'articolo 12.

Di particolare rilievo, per l'interprete, la norma sulla giurisdizione inserita al comma 6 della nuova disposizione, con cui si è previsto che « Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio ».

Si tratta di indicazione con cui si è inteso fugare ogni dubbio sul fatto che, ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo la circostanza che l'evento della nuova fattispecie delittuosa si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano: ciò purché si tratti di condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano.

In tale prospettiva, la previsione convalida altresì l'orientamento estensivo costantemente seguito in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui « In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione (nella specie, un gommone con oltre cento persone a bordo) priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extra-territoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l'ingresso e lo

sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare (sez. I, n. 18354 del 11/03/2014, P.M. in proc. Hamada, Rv. 262542, e n. 11165 del 22/12/2015, dep. 16/03/2016, Almagasbi, Rv. 266430, da ultimo richiamate da sez. 1, n. 31652 del 02/07/2021, dep. 13/08/2021, Jomaa Laamami Tarek, rv. 281623 - 02) ».

Sempre in conseguenza della natura di fattispecie autonoma della nuova disposizione, il comma 2 della nuova norma prevede a farne menzione ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Ad analoga finalità rispondono i commi 3 e 4, che attengono alle disposizioni di carattere processuale e intervengono, quindi, sugli articoli 51, comma 3-bis, e 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis, del codice di procedura penale.

Articolo 9 (*Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale*)

Con la disposizione di cui al comma 1, che novella l'articolo 35-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si vuole superare l'incertezza applicativa determinata dalla norma vigente in tema di presentazione del ricorso, laddove il richiedente « risieda all'estero ». A tale proposito, si è voluto circoscrivere l'ipotesi ai casi in cui la persona « si trovi in altro Paese terzo al momento della proposizione del ricorso ». Si riporta a un dato fattuale e non « anagrafico », peraltro molto spesso di difficile verifica, una previsione che, in tal caso, comporta l'allungamento dei termini di proposizione del ricorso da trenta a sessanta giorni.

Il comma 2 modifica l'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico sull'immigra-

zione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di evitare di sottoporre a convalida del giudice di pace l'esecuzione del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria, in forza degli articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo. Si tratta di un alleggerimento dell'attuale procedura che non incide sulle garanzie di tutela giurisdizionale dello straniero.

Il comma 3 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno, in quanto superato dalle norme unionali. La novella in esame, infatti, costituisce la puntuale attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in materia di rimpatri. L'invito del questore previsto all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, confligge proprio con la predetta direttiva. È nell'ambito dell'adozione del provvedimento di rimpatrio che può essere conferito un termine per la partenza volontaria. Valutazione, questa, a cura del prefetto (ai sensi dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione) e non del questore. L'invito previsto dal citato articolo 12 allunga irragionevolmente, disallineando l'ordinamento interno dalla disciplina unionale, i tempi dell'avvio del procedimento di rimpatrio che potrà prevedere, comunque, ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico, la partenza volontaria o coattiva.

Tale modifica recepisce le indicazioni contenute nei punti 1 e 2 della raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2021 dell'Italia sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen in materia di rimpatrio di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 giugno 2022 (doc. 10402/22).

Art. 10 (Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

Il presente articolo prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (CPR), di derogare a talune disposizioni di legge. Ciò per esigenza di celerità connesse all'eccezionale afflusso di migranti che caratterizza l'attuale congiuntura.

In particolare, il comma 1, attraverso la novella apportata all'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, (cosiddetto « decreto Minniti »), consente una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure relative all'ampliamento della rete dei centri di perma-

nenza per i rimpatri, attraverso la riconosciuta facoltà di derogare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. L'efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si prevede, inoltre, che per le procedure relative all'ampliamento della rete nazionale dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) il Ministero dell'interno possa avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) prevista dall'articolo 213, comma 3, lettera *h*), del codice dei contratti pubblici.

Gli articoli 11 e 12 recano la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

Pagina 1 di 7

Lo schema di decreto-legge detta disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione contrasto all'immigrazione irregolare, al fine di rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti.

L'articolo 1 (Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri) reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, stabilendo che per il triennio 2023-2025 le quote massime di stranieri da ammettere nel Paese per lavoro subordinato siano definite con DPCM, approvato previa delibera del Consiglio dei ministri e inviato al Parlamento per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Ulteriori decreti potranno essere adottati durante il triennio, qualora se ne ravvisi l'opportunità. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, si stabilisce, inoltre, che tali decreti assegnino, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli articoli 2 (Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro) introduce, per le ordinarie procedure connesse all'attuazione dei decreti flussi, misure di semplificazione e accelerazione che consentono al lavoratore straniero che entra in Italia, ai sensi dei cennati decreti, di poter avviare l'attività lavorativa dopo il rilascio del relativo nulla osta, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Trattasi di modifiche che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si rappresenta che le modifiche introdotte al d.lgs. n. 286/1998, finalizzate a rendere effettivo il termine massimo di 60 giorni previsto per il rilascio del nulla osta al lavoro si limitano a semplificare il procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato anche stagionale, nell'ambito delle quote d'ingresso dei lavoratori programmate con il c.d. Decreto flussi. Si introduce a regime la disciplina già prevista, limitatamente agli anni 2021 e 2022, dagli articoli 42 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e qualificata, in quella sede, come ordinamentale.

Inoltre, le attività di controllo da parte delle questure sono già previste dall'articolo 27 del decreto legislativo 286/1998. L'articolo si limita a modificare la sequenza temporale di svolgimento di adempimenti già previsti a legislazione vigente. Pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di previsioni che non prevedono l'introduzione di attività nuove rispetto a quelle già previste a legislazione vigente.

L'articolo 3 (Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote) aggiorna l'attuale denominazione del Ministero dell'istruzione e del merito e chiarisce che, accanto alle attività di istruzione e formazione professionale, sono svolte attività attinenti alla formazione civico-linguistica.

Si inserisce, poi, all'articolo 23, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 2-bis, secondo cui è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del

1



lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.0.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Nel caso in cui vi sia il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del visto e del nulla osta, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. La disposizione prevede, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Infine, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui al medesimo articolo 22, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti ai corsi di formazione di cui trattasi.

Per gli obiettivi formativi indicati dalla disciplina normativa in esame, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure semplificate, sopra descritte.

Da ultimo, la disposizione normativa in esame prevede che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito al di fuori delle quote.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alle modifiche introdotte, si potrà farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla validità temporale dei permessi di soggiorno al di fuori delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato D.Lgs., n. 186/1998 e del loro eventuale rinnovo, la disposizione in esame non introduce modifiche, atteso che restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 286/1998, relative alla durata dei permessi di soggiorno secondo la diversa tipologia di rapporto di lavoro che verrà instaurato all'esito del completamento, da parte dello straniero, del relativo corso di formazione professionale.

Inoltre, gli accordi/intese che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può promuovere con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; alle stesse si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, in dotazione per lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, così come previsto dall'articolo 10 del DPR 15 marzo 2017, n. 57.

L'articolo 4 (Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare) mira a prolungare la durata del permesso di soggiorno, rilasciato rispettivamente per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare. La *ratio* della disposizione è quella di alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del permesso, decongestionando, nel contempo il carico di lavoro degli uffici delle questure.

La disposizione riveste carattere ordinamentale ed è immediatamente applicabile a cura delle questure nell'ambito delle attività d'istituto di competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La novella, al contrario, determina un'economia in termini di costi in



considerazione dell'alleggerimento del carico di lavoro per gli uffici immigrazione delle questure che, nell'ambito del procedimento di rinnovo periodico curano l'assunzione dei dati biometrici dello straniero mediante il rilevamento delle impronte digitali, la fase di analisi della documentazione prodotta dall'istante, nonché la consegna del titolo di soggiorno rinnovato.

L'articolo 5 (Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie) interviene nell'ambito della procedura di assegnazione ai datori di lavoro che ne hanno fatto richiesta dei lavoratori agricoli non comunitari. L'intervento normativo si limita a prevedere la priorità di assegnazione, sulla manodopera che risulterà autorizzata dai prossimi decreti sui flussi, per i datori di lavoro la cui richiesta fatta in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022, non è stata soddisfatta (**comma 1**).

La disposizione è, pertanto, di carattere ordinamentale e come tale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 modifica l'art. 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, con l'obiettivo di aggiornarne il disposto in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 (Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti) prevede che, nel caso in cui nelle attività gestorie dei centri e strutture governative di accoglienza e trattenimento di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015 e all'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione, nonché dei punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del citato Testo unico, siano riscontrati gravi inadempimenti e l'immediata cessazione degli effetti del contratto possa determinare una compromissione della continuità dei servizi destinati alla tutela di diritti fondamentali ovvero dei livelli occupazionali, il prefetto competente nomini uno o più commissari per la gestione temporanea del servizio.

La disposizione inoltre prevede che i pagamenti dovuti all'impresa commissariata siano versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari, determinato secondo parametri da definire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze.

L'utile d'impresa è, inoltre, accantonato – né può essere soggetto a pignoramento – a garanzia del risarcimento di danni per inadempimento.

In ragione di quanto precede, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che al compenso in favore dei commissari di nomina prefettizia di cui si provvede ricorrendo agli utili derivanti dall'esecuzione del contratto oggetto della misura straordinaria.

La disposizione, inoltre, trova un consolidato precedente nella normativa vigente e in particolare nell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale articolo 32, nel disciplinare le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose, contiene al comma 7 una previsione analoga a quella introdotta con la disposizione in esame che, pertanto, sarà attuata secondo criteri ermeneutici già applicati nella prassi.

L'articolo 7 (Protezione speciale) prevede l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del Testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo 286/1998, eliminando, così, alcune disposizioni introdotte dal decreto-legge 130/2020. Si prevede, altresì, una norma transitoria, che estende l'efficacia della predetta normativa abrogata alle istanze presentate in data anteriore



all'entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale. Infine, si introduce un'ulteriore disposizione intertemporale riguardante la durata dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi della normativa abrogata e in corso di validità, i quali sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale. Tale meccanismo consente ai titolari attuali di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, terzo periodo TUI, di fruire di un congruo periodo di tempo, anche ai fini della ricerca di un lavoro stabile, per accedere al titolo di soggiorno per motivi di lavoro, evitando il rischio di cadere in una posizione di irregolarità. Resta ferma, infatti, la facoltà di convertire il titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora ricorrano i requisiti di legge.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 3, si evidenzia che il rinnovo di tali tipologie di permesso di soggiorno è già previsto dalla normativa vigente e che, pertanto, la previsione normativa può essere attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8 (Disposizioni penali) interviene, al *comma 1, lettera a)*, per inasprire le sanzioni penali detentive sia nel minimo che nel massimo edittale comminate nei confronti di coloro che si rendono responsabili degli illeciti descritti ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) a seguito dei gravi eventi recentemente verificatesi che hanno reso necessario l'intervento da parte del legislatore.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di natura finanziaria, in quanto svolge da una parte la funzione di deterrente di comportamenti deprecabili che ledono i diritti fondamentali della persona e dall'altra dispongono una più efficace e necessario repressione di delitti di particolare gravità ed eco sociale.

Alla lettera b) del comma 1, è introdotto l'articolo 12-bis ("Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina") che contempla una nuova fattispecie di reato, in aggiunta ai comportamenti puntualmente identificati già al comma 1 e 3 dell'articolo 12 del vigente T.U., quando dal trasporto o dall'ingresso, attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, derivi quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. Il reato in esame è sanzionato con la reclusione da venti a trenta anni e la stessa pena si applica, se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

Nell'ipotesi in cui dal fatto deriva la morte di una sola persona, la pena della reclusione applicata è quella della reclusione da quindici a ventiquattro anni e nel caso derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, la pena della reclusione da dieci a venti anni (comma 2).

Sono previste, al comma 3, delle circostanze aggravanti nel caso in cui ricorra taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3 lettere a), d) ed e). Si applica l'aumento da un terzo alla metà della pena se concorrono più circostanze aggravanti appena menzionate, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 3-ter del T.U. Il computo fra circostanze aggravanti ed attenuanti è comunque di prevalenza delle aggravanti specifiche previste al comma 3, e la diminuzione di pena è da calcolarsi sulla sanzione già aumentata per effetto dell'aggravante (comma 4). Si applicano, inoltre, in materia di misure cautelari restrittive e in materia di confisca obbligatoria le disposizioni di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12 del T.U. (comma 5).

Al comma 6 viene, infine, stabilito che la condotta che consente l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano è punita secondo la legge nazionale, anche se l'evento della morte o le lesioni si verificano al di fuori del territorio dello Stato.



Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e precettiva e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le attività in esse contemplate sono già espletate riguardo alla medesima tipologia di reati previsti dal T.U. in materia di immigrazione. Le stesse potranno, pertanto, essere fronteggiate mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono state già oggetto di previsione da parte delle norme contenute nel decreto legislativo 286/1998 che viene qui integrato.

Per quanto riguarda i commi 2, 3 e 4 dell'articolo in esame si rappresenta che trattasi di coordinamento con altre disposizioni di legge che afferiscono a regimi di trattamento detentivo restrittivo, alla competenza degli uffici del pubblico ministero e a regimi procedurali investigativi dilatori, necessario a dirimere eventuali dubbi interpretativi nell'applicazione delle norme finalizzate a contrastare il sempre più ampio fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Le disposizioni, stante la loro natura ordinamentale e procedurale, non comportano effetti negativi sulla finanza pubblica.

L'articolo 9 (Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale) prevede disposizioni in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. al **comma 1** vuole superare l'incertezza applicativa determinata dalla norma vigente in tema di presentazione del ricorso, laddove il richiedente "risiede all'estero". A tale proposito, si circoscrive l'ipotesi ai casi in cui la persona "si trovi in altro paese terzo al momento della proposizione del ricorso". Il **comma 2** modifica l'articolo 13, comma 5-bis, del T.U. Immigrazione, al fine di evitare di sottoporre a convalida del giudice di pace l'esecuzione del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria, in forza degli articoli 15 (*Espulsione a titolo di misura di sicurezza*) e 16 (*Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione*) dello stesso T.U. Il **comma 3** sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno, in quanto superato dalle norme unionali.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste sono sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 (Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri), attraverso la novella dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 13/2017, introduce una norma di semplificazione procedimentale, con la previsione della possibilità per il Ministero dell'interno - limitatamente al periodo temporale fino al 31 dicembre 2025 - di ampliare o realizzare nuovi centri di permanenza per i rimpatri avvalendosi di una ampia facoltà di deroga alle vigenti disposizioni, con esclusione delle norme del Codice antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea.

È inoltre prevista, per le suddette finalità, la possibilità, nell'ambito di tali procedure, di avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h).

La disposizione introduce una prescrizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuabile, anche in relazione alla vigilanza collaborativa dell'ANAC, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'**art. 11 (Clausola di invarianza finanziaria)**, coerentemente con la natura delle disposizioni previste dal decreto, è, quindi, inserita la clausola di invarianza finanziaria.



L'art. 12 (**Entrata in vigore**) dispone, infine, in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.



Ministero
de l'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. M. M. M. M. M.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023.

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE
E PERMANENZA DEI LAVORATORI STRANIERI

Articolo 1.

(Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)

1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze

di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa delibera del Consiglio dei ministri e successivamente trasmesso al Parlamento. I pareri delle competenti Commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale il decreto è comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Articolo 2.

(Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22:

1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2. »;

2) al comma 5, le parole: « sentito il questore » sono sostituite dalle seguenti: « acquisite le informazioni della questura competente »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione. ».

4) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

« 5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. ».

5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale. ».

b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis. ».

c) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

« Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma

1-ter, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-bis.

4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3. ».

Articolo 3.

(Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica: « Titoli di prelazione » è sostituita dalla seguente: « Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine »;

b) al comma 1, le parole: « e dal Ministero dell'istruzione, » sono sostituite dalle seguenti: « , dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero » e, dopo le parole: « formazione professionale », sono aggiunte le seguenti: « e civico-linguistica »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma

5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22. »;

d) al comma 3, le parole: « Gli stranieri », sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri »;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società *in-house*, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis. ».

2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « può essere convertito, » sono aggiunte le seguenti: « al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ».

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni. »;

b) al comma 3-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni. »;

c) al comma 3-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni. ».

Articolo 5.

(Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie)

1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda,

possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

2. L'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è sostituito dal seguente:

« 4-*quater*. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria. ».

Articolo 6.

(Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-*ter* e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalità. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.

3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.

Articolo 7.

(Protezione speciale)

1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

3. I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Articolo 8.

(Disposizioni penali)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni » e al comma 3 le parole:

« da cinque a quindici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a sedici anni »;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis (*Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina*). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-*quinquies*, 4, 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 12.

6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio. ».

2. All'articolo 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « all'articolo 12, commi 1 e 3, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-*bis*, ».

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole « all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, e 12-*bis*, ».

4. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-*bis*), del codice di procedura penale, le parole « dall'articolo 12, comma 3, » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 12, comma 3, e 12-*bis* ».

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale)

1. All'articolo 35-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: « risiede all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso ».

2. All'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « casi previsti al comma 4 », sono inserite le seguenti: « , ad eccezione della lettera f), ».

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 è abrogato.

Articolo 10.

(Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ».

Articolo 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

